

Antiriciclaggio

Inquadramento
Infiltrazione mafiosa
Orientamenti
Disciplina di riferimento
I soggetti
Mappature e misure
Il titolare effettivo
Il gestore delle operazioni sospette
Comunicazione delle operazioni sospette
Indicatori di anomalia



Mercoledì 19 marzo 2025 (9 – 13)

Avv. Maurizio LUCCA

(Segretario Generale Enti Locali)



Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia

Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia


Stimare il valore del riciclaggio di denaro è un'attività complessa, trattandosi di un fenomeno non direttamente osservabile e caratterizzato dall'uso di tecniche avanzate per mascherare l'origine illecita dei fondi.

Le stime esistenti a livello nazionale dei capitali riciclati risultano frequentemente non paragonabili tra loro e spesso forniscono valori contrastanti.

Inoltre, le evidenze empiriche disponibili sono spesso limitate a fenomeni correlati, come il traffico di droga o l'economia sommersa, e non sempre sono replicabili.

Una delle stime più citate, formulata dal FMI nel 1998 e basata su opinioni di esperti e analisi non pubblicate, ha ipotizzato un valore annuale del riciclaggio a livello mondiale compreso tra il 2% e il 5% del PIL globale.

SOS



Approfondimenti tematici

Pubblica amministrazione: comunicazioni ricevute per area territoriale¹ (valori assoluti)

TERRITORI	2023				2024			
	1° sem.		2° sem.		1° sem.		2° sem.	
	Comunicazioni	N. PA ²	Comunicazioni	N. PA	Comunicazioni	N. PA	Comunicazioni	N. PA
Totale	154	11	260	15	752	22	512	16
Nord	7	5	6	5	117	12	155	6
Centro	142	2	247	6	605	7	348	6
Sud e isole	4	3	5	3	29	2	8	3
Estero	1	1	2	1	1	1	1	1



Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012)

53. Sono definite come maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Indici di infiltrazione mafiosa

L'INFORMATIVA

L'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, **ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.**

Cons. St., sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890 – Pres. Frattini, Est. Ferrari

Indici di infiltrazione mafiosa

A supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche situazioni indiziarie, che sviluppino e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale. Tra queste:

- i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
- le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa;
- la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011;
- i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
- i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, **antiriciclaggio**, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa;
- la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”;
- l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890 – Pres. Frattini, Est. Ferrari

Indici di infiltrazione mafiosa

Vale ancora ricordare che ai fini della legittima adozione del provvedimento interdittivo è sufficiente **la contiguità soggiacente agli ambienti della criminalità organizzata**, non richiedendosi necessariamente la ben più forte contiguità compiacente, essendo anche la prima insidiosa per la propria capacità pervasiva all'interno dell'economia stigmatizzando la particolare insidiosità di quest'ultima,

Ha sottolineato la Sezione (-OMISSIS-) il mutamento intervenuto nel fenomeno mafioso, **che è passato dalle "tragiche stagioni di sangue degli attacchi frontali allo Stato" alla quotidiana occupazione di settori economici penetrando nell'economia legale.**

Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso di contiguità compiacente, in cui si rinvencono condotte ambigue di operatori che, benché siano formalmente estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Cons. St., sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890 – Pres. Frattini, Est. Ferrari

Anticorruzione e Antiriciclaggio e PNRR

Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio).

Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, **l'apparato antiriciclaggio**, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale **alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR**, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR



soggetto

EVITARE LE FRODI

RISCHI/ANOMALIE		COLLEGAMENTI
SEDE	Sede legale ubicata in luogo non compatibile con lo svolgimento dell'attività esercitata in assenza di sedi operative	Ricorrenza medesime sedi legale e/o operative
ESPONENTI	Variazioni frequenti e precedenti alla richiesta di finanziamento	Esponenti comuni
DOCUMENTAZIONE CONTABILE	Bilanci non depositati o depositati in ritardo (spesso approvazione contestuale di più annualità in prossimità della richiesta di finanziamento) Incremento esponenziale delle voci di bilancio rispetto a precedenti periodi di inattività Incoerenza della struttura patrimoniale ed economica rispetto all'attività esercitata	Refusi nella documentazione con indicazione dei nominativi di altre imprese beneficiarie Documentazione identica o analoga (format, valori contabili)
RAPPORTI BANCARI	Radicalimento presso un luogo distante dalla sede legale e/o operativa o presso intermediari non tradizionali Estinzione unilaterale del conto corrente indicato nella domanda di finanziamento ai fini dell'erogazione dei fondi	Radicalimento dei rapporti presso la stessa filiale

soggetto - legami

EVITARE LE FRODI

	RISCHI/ANOMALIE	COLLEGAMENTI
OUTSOURCER	Contratti con date precedenti alla costituzione di una delle parti Refusi con riferimento a imprese diverse dall'impresa contraente	Ricorrenza
PROFESSIONISTI - ASSEVERATORI	Assenza di prossimità territoriale Non coerenza delle asseverazioni con i dati di bilancio e fiscali (ad es. informazioni sulle esportazioni)	Ricorrenza
FORNITORI	Collegamenti soggettivi con imprese beneficiarie Incoerenza con operatività dell'impresa richiedente o delle finalità del finanziamento Contratti generici e/o seriali o con rifiuti	Ricorrenza



Pnrr: il percorso ancora da compiere

Tuttavia, i passi da compiere sono ancora molti e, forse, i più difficili.

Secondo la Terza relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, al 28 febbraio 2023, gli investimenti finanziati con le risorse del Piano si sono fermati a circa 25 miliardi di euro, meno del 14% dell'ammontare complessivo previsto. E parte significativa di questi ha potuto essere realizzata in quanto già avviata prima dell'approvazione del Piano.

Sebbene sia fisiologico che gli investimenti si concentrino nella fase conclusiva del Piano, è evidente che la salita d'ora in poi sarà particolarmente ripida.

La corruzione, pur nelle sue molteplici forme e, a volte, sorprendenti sfaccettature, comporta sempre uno scambio nell'interesse di pochi e a danno di tutti.

Nell'ambito di tali negoziazioni occulte, dietro la cessione di un bene o di un favore, si cela la cessione della funzione, e quindi della persona, che così diventa merce. Il danno che ne deriva è inestimabile, per chi ne è vittima e per l'intera collettività.

Le politiche di prevenzione della corruzione riducono frodi, sprechi, prevaricazioni e ingiustizie; accrescono trasparenza, concorrenza, corretto utilizzo delle risorse e buona amministrazione.

L'obbligo di dichiarare il titolare effettivo

Purtroppo, si è persa l'occasione di introdurre nel Codice, nonostante i numerosi solleciti, l'obbligo per gli operatori economici di dichiarare il titolare effettivo dell'impresa, rafforzandolo con adeguate sanzioni per l'omessa o la falsa dichiarazione. Gli enti pubblici devono conoscere i soggetti con cui intrattengono rapporti contrattuali, al di là degli schermi societari. Speriamo che il legislatore voglia presto colmare tale mancanza, in linea con quanto richiesto dalla normativa internazionale, anche in materia di antiriciclaggio.

**Oscuramento provenienza
illegale del denaro per
immissione nel mercato legale**

L'ingente quantità di risorse disponibili con i fondi PNRR richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, affinché sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione (anche in linea con l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto).

**MISURA
ANTIRICICLAGGIO**



Tracciabilità: legge n. 136/2000

quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, **operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale**

Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, **discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione, tra l'altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:**

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui alla Parte I, Titolo II, dello stesso, fatte salve le ipotesi di esclusione degli obblighi di tracciabilità individuate nel presente atto;
- 2) concessioni di lavori e servizi;
- 3) contratti di partenariato pubblico privato;
- 4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
- 5) affidamenti diretti;
- 6) contratti affidati a contraente generale

le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico



ANAC Determinazione n. 556 del 31/05/2017 «Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»

L'informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, pertanto, essere funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi;

inoltre, **occorre garantire che non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità.**

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

- a) l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;
- b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- c) l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

L'obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall'art. 3, c. 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2238.



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo...**
2. Per le finalità di cui al comma 1, **il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.** Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.
3. **L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.**



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

4. Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per riciclaggio:**

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati **essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,**

→ **allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi**

→ **o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;**



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

4. Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per riciclaggio:**

b) **l'occultamento o la dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che **tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;**



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

4. Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per riciclaggio:**

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

4. Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per riciclaggio:**

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, **il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Art. 2. Finalità e principi

5. **Il riciclaggio** è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni **da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali**. **La conoscenza, l'intenzione o la finalità**, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 19588, interviene sui doveri di condotta, profili che si possono paragonare anche a quelli DI CHI ESERCITA UNA FUNZIONE/SERVIZIO PUBBLICA/O, dove l'obbligo di fedeltà, ex art. 2015 cod. civ., deve conciliarsi con il mantenimento di un comportamento corretto e trasparente verso il datore di lavoro, **specie quando la violazione è immediatamente percepibile ex se come illecita (C.D. MINIMO ETICO).**

La questione affronta il licenziamento per giusta causa di un dipendente che avrebbe consentito in qualità di impiegato responsabile «**numerosissime operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi... senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio**».



AUTORITÀ, VIGILANZA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (soggetti coinvolti)

Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 5. Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria

Art. 6. Unità d'informazione finanziaria

Art. 7. Autorità di vigilanza di settore

Art. 8. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Art. 9. Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia

Art. 10. Pubbliche amministrazioni

Art. 11. Organismi di autoregolamentazione

Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo.



Decreto legislativo n. 231/2007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)

Art. 6. Unità d'informazione finanziaria (UIF)

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), **istituita presso la Banca d'Italia**, è autonoma e operativamente indipendente...

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, **emana istruzioni**, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;**

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f) **effettua**, anche attraverso ispezioni, **verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime**, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza...



ANAC Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PUNTO 5.2.)

Si evidenzia..., quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”.

DA INSERIRE NEL PIAO/SOTTO SEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA



Rafforzamento del'antiriciclaggio

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare **ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007** (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del **“valore pubblico”**.

I presidi in questione al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, **come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali**.

Nell'attuale momento storico, **L'APPARATO ANTIRICICLAGGIO, COME QUELLO ANTICORRUZIONE**, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.





Rafforzamento dell'antiriciclaggio

Si segnala inoltre che, tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione **dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007**, **devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.**



Le disposizioni si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure

AREE A RISCHIO (Minacce e Vulnerabilità)



procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione



procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici



procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Art. 10, comm 1 del D.lgs. n. 231/2007





Mappatura dei processi

Si ricorda che **la valutazione e la mappatura dei rischi** sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici **anche dalla normativa antiriciclaggio**.

L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, **richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.**



MISURA

Si raccomanda di inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO quale misura di prevenzione della corruzione

- la richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo**
- e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa**



Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (d.lgs. 231/2007)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**
2. Nel caso in cui il cliente sia **una società di capitali**:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia **una persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.**
6. **I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.**



Decreto legislativo n. 231/2007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)

Art. 37. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta **direttamente alla UIF** ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, **provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.**

Decreto legislativo n. 231/2007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)

Art. 37. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, **possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata** di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. **Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.**

3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, **ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato.** Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, **prive del nominativo del segnalante**, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018

«Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni»

CAPO I (Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette)

Articolo 1 (Comunicazioni)

Articolo 2 (Indicatori di anomalia)

CAPO II (Modalità e contenuto delle comunicazioni)

Articolo 3 (Modalità e termini)

Articolo 4 (Contenuto della comunicazione)

Articolo 5 (Dati identificativi della comunicazione)

Articolo 6 (Elementi informativi in forma strutturata)

Articolo 7 (Elementi descrittivi in forma libera)

Articolo 8 (Documenti allegati)

Articolo 9 (Comunicazione sostitutiva)

Articolo 10 (Collegamento tra comunicazioni)

CAPO III (Altre disposizioni)

Articolo 11 (Rapporti con la UIF)

Articolo 12 (Disposizioni finali)

ALLEGATO

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

C. Indicatori specifici per settore di attività:

→ Settore appalti e contratti pubblici

→ Settore finanziamenti pubblici

→ Settore immobili e commercio

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti:

- ✓ a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette;
- ✓ hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri, alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta: vanno valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

Nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono **essere valutati sulla base:**

- ✓ incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- ✓ assenza di giustificazione economica;
- ✓ inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

**Provvedimento RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA
della UIF del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)**